



# COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

## ORIGINALE

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 07/04/2017

OGGETTO: *IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017*

L'anno 2017 addì 7 del mese di Aprile convocato per le ore 10.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
Francesco Dessi	Si	Littarru Gianfranco	Si
Aroni Alice	Si	Magi Francesco	No
Baire Vittorina	Si	Mallus Giacomo	Si
Cau Fabrizio	No	Marcis Roberta	Si
Cossu Maurino	Si	Montis Giovanni	Si
Dessi Donatella	Si	Piano Stefano	Si
Dessi Franca	Si	Picci Gianmarco	Si
Espa Paola	Si	Pinna Veronica	Si
Fiume Giuseppe	Si	Volpi Salvatore	Si
Frau Luigi	Si	Zaccheddu Marco	Si
Frongia Pietro	Si		

**Presenti 19**

**Assenti 2**

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Silvano Corda, Enrico Craboledda, Gianluigi Marras, Beniamino Piga, Daniela Farigu;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efsia Contini;

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Stefano Piano, Giuseppe Fiume, Gianfranco Littarru

La seduta è Pubblica;



Il Presidente del Consiglio, Giacomo Malluis, Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017" e invita l'Assessore al Bilancio, Beniamino Piga, ad illustrarlo;

Interviene successivamente il Presidente della 3° Commissione Consiliare, Marco Zaccheddu, il quale comunica il parere favorevole espresso in seno alla stessa;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri Comunale sono riportati nel relativo verbale di seduta;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti** gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

**Vista** la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);

**Preso atto** che l'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 27/12/2011, n. 214 e s.m.i. stabilisce che l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio del comune di Capoterra, e tale imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Richiamato** il Decreto Legge n. 49 del 28.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23.05.2014 che all'art. 9 bis c. 1 ha modificato l'art. 13, comma 2, del DL. n. 201/2011 sopprimendo, il periodo che consentiva agli Enti Locali di prevedere nel proprio regolamento l'equiparazione all'abitazione principale degli immobili posseduti dai cittadini AIRE;

**Dato atto** che la succitata norma dispone altresì che " a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

**Dato atto**, inoltre, che l'art. 9 bis dispone che: " a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati";

**Viste** le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

**Rilevato** che il Comune di Capoterra è inserito nell'elenco dei comuni montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993 e nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat e, pertanto è esente dall'IMU;

**Vista** la deliberazione del C.C. n. 62 del 28/08/2014 di approvazione del regolamento I.U.C. e la deliberazione del C.C. n. 51 del 27/07/2015 di modifica dello stesso;

**Atteso** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);



**Dato atto** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), hanno carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo sono di seguito elencate:

**NON APPLICABILITA'DELL'IMU**

- a) Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusioni di quelli rientranti nelle categorie A/1, A/8,A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, anche in deroga al requisito di residenza anagrafica (comma 15 art 1. Legge di Stabilità 2016);
- a) Per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (comma 15 bis art. 1 Legge di Stabilità 2016);
- b) Esclusione dalla determinazione della rendita catastali degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E , i macchinari, congegno, attrezzature ed altri impianti , funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati") (comma 21 art 1 Legge di Stabilità 2016);

**RIDUZIONE DELL'IMU**

- a) per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1,comma10) è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 10 art. 1 Legge di Stabilità 2016;

**Richiamata** la deliberazione C.C. n.52 del 27/07/2015 con la quale si è provveduto ad approvare, come di seguito specificate le aliquote IMU:

- a) Aliquota dello 0,86% per altri fabbricati ed aree edificabili;
- a) Aliquota ridotta 0,40 % per immobili classificati nelle categorie catastali A/1,A/8, A/9 destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6,C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;

Detrazione di € 200,00 per immobili destinati all'abitazione principale e classificati nelle categorie catastali A/1,A/8,e A/9, nonché le relative pertinenze. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità;

**Dato atto** che il gettito presunto IMU per l'anno 2017 al netto della trattenuta per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale è pari a €. 1.492.000,00;

**Visto** l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"; fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine predetto, le tariffe e le aliquote vigenti si intendono prorogate di anno in anno;



**Visto** che con Decreto Legge del 30 dicembre 2016 n° 244 (GU n° 304 del 30/12/2016) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017;

**Dato atto** che il funzionario responsabile del tributo IMU/ICI e la dottoressa Roberta Albanella, quale Funzionario Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato, Economato, nominata con Decreto Sindacale n. 55 del 30/12/2016;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 29/03/2017 avente ad oggetto IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ATTO PROPOSITIVO CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2017;

Visto il Parere del Collegio dei Revisori dei conti n° 9 del 04/04/2017

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

**Il Presidente**, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno che dà il seguente risultato:

Votanti n° 19  
Favorevoli: n° 19  
Contrari: n° 0  
Astenuiti: n° 0

## DELIBERA

Di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU, come di seguito elencate:

ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI	ALIQUOTA 8,6 PER MILLE
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO RIDUZIONE BASE IMPONIBILE DEL 50 PER CENTO A PARTICOLARI CONDIZIONI (ART. 1 COMMA 10 DELLA L. n. 208/2015)	ALIQUOTA 8,6 PER MILLE
IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9 DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI C/2,C/6 E C/7 ANCHE SE ISCRITTE IN CATASTO UNITAMENTE ALL'UNITÀ ABITATIVA	ALIQUOTA DEL 4 PER MILLE
IMMOBILI DESTINATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1,A/8 E A/9, NONCHÉ LE RELATIVE PERTINENZE. TALE DETRAZIONE SI APPLICA ANCHE AGLI ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) E DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI LE STESSE FINALITÀ.	DETRAZIONE €. 200,00

Di assimilare all'abitazione principale:



- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997;



COMUNE DI CAPOTERRA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa Maria Efsia Contini

IL PRESIDENTE  
Mallus Giacomo

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa Maria Efsia Contini

---



*Firmato Digitalmente*